



Consiglio Regionale della Campania

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
“Disciplina per l’attività di agriturismo”
reg. gen. 155 – 336

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2008.0011803/A

Del: 13/10/2008 09:43:40

Da: CR A. SERASS

AMENDAMENTO

ARTICOLO 1

All’articolo 1, comma 2, dopo la lette c) è aggiunta la seguente lettera:

- d) nei pressi degli agriturismi e comunque nei territori facenti parte dei parchi naturali, vieta l’insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l’ambiente e per il paesaggio.

Gennaro OLIVIERO (PS)

Antonio SCALA (SD)

Emendamento all'art. 19 del testo unificato dei pdl 155-336
"Disciplina dell'attività di agriturismo"

1. La rubrica dell'art. 19 è modificata come segue: "Strumenti di attuazione".

6 June (Pop. COEUR)
P. P. (FJ)
P. P. (AN)
P. P. (PD)

19.1

Carfagna (PD) Russo (M.P.A.)
M. G. (PD)

Alvignani (PS)

Giulini (PD)

P. P. (Cde)
P. P. (Cde)

Giulini P. P.

Emendamento all'art. 19 del testo unificato dei pdl 155-336
"Disciplina dell'attività di agriturismo"

1. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: <<2. Gli strumenti e le competenze tecniche necessari alla attuazione dei processi e delle attività di preservazione e sviluppo del patrimonio forestale, agricolo e agrituristico di cui alle presente legge, sono assicurati dalla Giunta regionale anche preservando l'utilizzazione a carattere permanente delle risorse tecniche convenzionate di cui all'art. 67, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10. Nell'ambito della autonomia organizzativa e delle conseguenti potestà regionali di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione e nel rispetto delle modalità di programmazione triennale dei fabbisogni di personale e relative procedure di consultazione, la Giunta adotta le deliberazioni e gli atti necessari. Il piano esecutivo è deliberato dalla Giunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è attuato attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro e non oltre il 30 giugno 2009, previa verifica del pregresso svolgimento e superamento di procedure selettive di tipo concorsuale. Il piano individua i parametri per l'inquadramento in relazione al titolo di studio posseduto e alla competenza e professionalità già acquisite nell'amministrazione regionale. L'amministrazione regionale continua in ogni caso ad avvalersi del personale di cui al presente comma durante tutto il periodo di attuazione del piano. Le somme previste sulla IPB 2.77.191 del bilancio di previsione 2008, capitolo 3586, necessarie per il pagamento dei tecnici agricoli di cui al presente articolo, sono trasferite a decorrere dal 1° gennaio 2009, sulla UPB 6.23.104.>>.

Barzanti (PS)
Fiorini (UDC)

Salvi P.S.
Fransoni (PL)

19.2

6 Jouve (Pop-UDC) (UR)
Fiorini (AN)
Bianchi (FI)

Picci (PD)
Cassella (PD)
M. de G. (PD)

... (PD)
... (PD) ... (SD)

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2008.0007607/A

Del: 25/06/2008 10.34.54

Da: CR A. SERASS

Presidente del Consiglio regionale Campania
Segretario generale

Sede

Oggetto: emendamento al progetto di legge – testo unificato registri generali nn. 155 e 336 –
- Disciplina per l'attività di AGRITURISMO –

Si propone il seguente articolo aggiuntivo al testo:


ARTICOLO Aggiuntivo

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 94, lettera b) della legge n.244/2007 i tecnici convenzionati di cui all'art. 67, della legge regionale n.10 dell'11/08/2001, sono stabilizzati a tempo indeterminato dall'1/1/2009 ed a tale data inseriti nella dotazione organica della Giunta Regionale, come rideterminata ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n.1/2007.
2. La stabilizzazione di cui al comma 1 è riservata ai titolari di una convenzione in essere alla data di entrata in vigore della legge n.244/2007, in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 94, della lettera b) della Legge n. 244/2007.
3. Gli interessati, in possesso dei requisiti suindicati, presenteranno istanza all'A.G.C. 07, Area Generale di Coordinamento "Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo", Settore Reclutamento, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4. I tecnici ammessi alla stabilizzazione di cui al comma 1 sono inquadrati secondo quanto disposto nelle Delibere di Giunta regionale - nn.1994 del 17.05.2002 e 2017 del 22.12.2006.
5. Le somme previste sulla U.P.B. 2.77.191 del bilancio di previsione 2008, capitolo 3586, necessarie per il pagamento dei tecnici convenzionati di cui al comma 1, sono trasferite a decorrere dall'1/1/2009 sulla U.P.B. 6.23.104.

Napoli, 20 Giugno 2008

I Consiglieri regionali

SORRENTINO
PIEA
MARTUSELLO
CAPUTO
DELLA RATA



22.0.1